

DELIBERA N. 206/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BOVA MARINA (REGGIO
CALABRIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 31 maggio 2024 (prot. n. 0151350) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bova Marina (Reggio Calabria) a seguito della segnalazione del 27 maggio 2024 a firma del Signor Andrea Zirilli, in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Bova Marina (RC) con la lista n. 1 *“CambiAmo Bova Marina”*, in relazione all'incontro programmato per la giornata del 29 maggio 2024 *“PORTO DELLA BOVESIA E FUTURO DELL'AREA GRECANICA”* *“promosso con la diffusione di una locandina, recante il logo del Comune di Bova Marina e l'indicazione del sito istituzionale del medesimo Comune e che prevede la partecipazione, fra gli altri, dell'attuale Sindaco in carica, On. Saverio Zavettieri, e di una candidata alla carica di consigliere comunale della lista n. 2 “Bova Marina Progetto Futuro”, Arch. Elvira Tuscano”*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento istruttorio in data 28 maggio 2024, ritenendo l'attività di comunicazione segnalata *“in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”*, ha proposto, con deliberazione n. 15/2024, *“l'adozione di un provvedimento sanzionatorio”*;

ESAMINATI i chiarimenti richiesti al Comune di Bova Marina dalla Prefettura di Reggio Calabria alla quale la segnalazione era stata contemporaneamente inoltrata, trasmessi al Comitato regionale competente, con i quali il Sindaco del Comune di Bova Marina, Onorevole Saverio Zavettieri, in data 29 maggio 2024 *“definendo l'iniziativa come “meramente informativa” e sostenendo che la stessa rientri “nella forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni [...] stante la presenza di soli tecnici al tavolo dei relatori”*, ha attribuito rilevanza alla circostanza del non essere il sindaco candidato alle prossime elezioni, nonché la successiva nota del 30 maggio 2024 - *“a seduta di Comitato conclusa”* - con la quale, in riscontro alla richiesta di controdeduzioni, il Comune di Bova Marina allega la nuova locandina modificata *“circa la presenza, sia pure in veste di tecnico, e non in qualità di Assessore comunale”* dell'Arch. Elvira Tuscano, candidata consigliere comunale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali - la prima competizione in ordine cronologico a cui hanno fatto seguito le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali - per proseguire fino alla chiusura delle

operazioni di voto (9 giugno 2024), così come indicato negli orientamenti dell'Autorità (cfr. FAQ risposte a domande frequenti:<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della locandina oggetto della segnalazione dal titolo *“Incontro con cittadini e Autorità. Porto della Bovesia e futuro dell'Area Greganica”*, con l'indicazione della data e orario (mercoledì 29 maggio ore 18,00) e del luogo (Biblioteca comunale Piazza Municipio Bova Marina), recante il logo del Comune di Bova Marina e il sito internet, nonché l'elenco dei partecipanti: Sindaco On. Saverio Zavettieri, Arch. Elvira Tuscano, Ing. Antonino Battaglia, Prof. Felice Arena e Ing. Alessandro Guerri;

RILEVATO che tale attività di comunicazione è stata realizzata dal Comune di Bova Marina atteso che - come si rileva dalle memorie e note dell'Ente - si tratta di *“attività meramente informativa”* che si svolgerà presso i locali della Biblioteca comunale *“per illustrare il progetto Porto della Bovesia in corso di approvazione e finanziamento”*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Bova Marina attraverso la divulgazione della locandina relativa all'incontro del 29 maggio 2024 - tra l'altro comunicata alle Autorità di pubblica sicurezza nella versione non modificata, come da documentazione acquisita - appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto riporta il logo del Comune di Bova Marina e, nonostante la rimozione del nominativo dell'Arch. Elvira Tuscano, assessore al ramo, indica non solo tecnici e professori del settore, ma anche il Sindaco uscente Onorevole Saverio Zavettieri, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, in quanto l'attività di comunicazione dell'incontro ben poteva essere calendarizzata in un momento successivo alla chiusura della campagna elettorale dal momento che - come riportato da testate giornalistiche locali (cfr. Calabria.live in atti) - il Sindaco Onorevole Zavettieri ha dichiarato che trattasi di *“delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica del porto turistico [...] adottata dalla Giunta comunale e già trasmessa alla Regione e al Dipartimento competente impegnato nella definizione di un programma di portualità turistica da finanziare con il Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc)”*, e per questo motivo risulta quindi procrastinabile;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della locandina oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto per le motivazioni esposte di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

RITENUTA l'applicabilità dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria e possibile, nel caso di specie, unicamente la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa di quanto realizzato dall'Ente in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Bova Marina di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della divulgazione della locandina dal titolo *“Incontro con cittadini e Autorità. Porto della Bovesia e futuro dell'Area Grebanica”* del 29 maggio 2024 a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bova Marina (Reggio Calabria) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba